CAMERA DEI DEPUTATI N. 4280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 17 ottobre 1989

Aggancio alla dinamica retributiva e perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a risolvere in via definitiva il problema delle pensioni d'annata del settore pubblico, in linea con le due risoluzioni approvate il 12 ottobre 1989 quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati al termine di due giornate di ampia ed approfondita discussione.

Non è stato affrontato congiuntamente anche l'analogo problema del settore privato perché, pur nell'unicità dell'obiettivo da perseguire, a causa delle diversità sostanziali fra i due settori, è necessario ricorrere a strumenti diversi, così come è stato fatto in passato con le leggi 15 aprile 1985, n. 140, e 17 aprile 1985, n. 141.

Aggancio alla dinamica retributiva e perequazione delle pensioni sono due momenti inscindibili dello stesso problema, in quanto l'aggancio, senza la perequazione, allarga la forbice delle sperequazioni, mentre la perequazione senza l'aggancio crea le premesse per nuove sperequazioni.

I) *Aggancio.* – Deve essere fatto per comparti perché:

le retribuzioni del personale in servizio vengono aggiornate per comparti delle categorie dei pubblici dipendenti o con la contrattazione triennale o con provvedimenti legislativi destinati al personale statale escluso dalla contrattazione;

l'indice unico finora adottato, risultando dalla media di numerosi indici, fa perdere il collegamento con le retribu-

zioni ed è fonte, quindi, di nuove sperequazioni.

Con l'articolo 1 vengono tradotti in diritto positivo i princìpi sopra esposti, nello spirito delle due risoluzioni sopra citate: « stabilire in via definitiva il meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni » (risoluzione C. n. 6-00106) e « adoperarsi, in sede di contrattazione del pubblico impiego, per considerare anche la posizione dei pensionati al fine di evitare il formarsi di nuove categorie di pensionati d'annata » (risoluzione C. n. 6-00107).

II) *Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto.* – La situazione attuale delle pensioni del personale statale non dirigente è schematizzata nel seguente grafico dimostrativo:

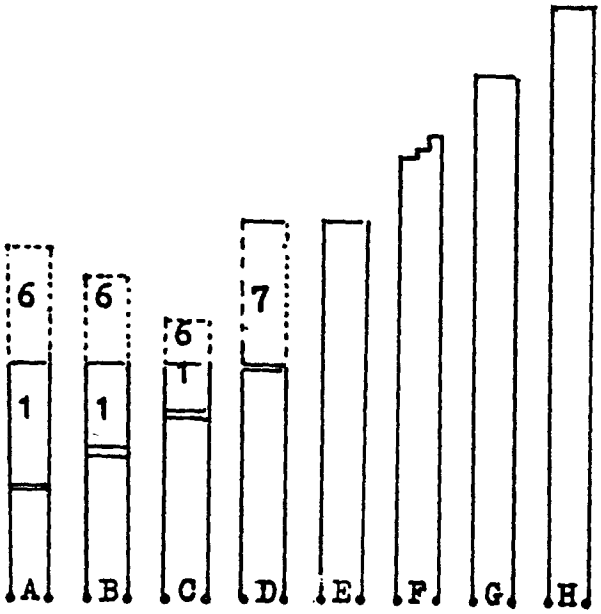

LEGENDA:

A ante pensionabilità assegno perequativa;
B da pensionabilità assegno perequativo al 1° gennaio 1976;
C dal 1° gennaio 1976 al contratto 1976-1978;
D cessazioni fra decorrenza giuridica ed economica della legge 11 luglio 1980, n. 312;
E contratto 1979-1981;
F contratto 1982-1984;
G contratto 1985-1987;
H contratto 1988-1990;
1 adeguamenti articolo 1 legge n. 141 del 1985;
6 adeguamenti articolo 6 legge n. 141 del 1985;
7 adeguamenti articolo 7 legge n. 141 del 1985.

Con l'articolo 2 si dispone la perequazione in quattro anni e precisamente:

a) dal 1° gennaio 1990: le pensioni indicate nelle colonne A, B e C del grafico vengono allineate ai livelli di quelle di colonne D ed E mediante indici percentuali calcolati in funzione delle posizioni raggiunte. In altri termini, si tratta di utilizzare la tabella allegata alla legge n. 141 del 1985 aggiornando le percentuali da applicare a ciascun gruppo temporale di ciascun comparto, in modo da conseguire il risultato indicato;

b) dal 1° gennaio degli anni 1991, 1992 e 1993 si applicano gli indici percentuali, calcolati ora per allora in base alle norme di cui all'articolo 1, per l'adeguamento rispettivamente ai contratti 1982-1984 (colonna F), 1985-1987 (colonna G) e 1988-1989 (colonna H).

Per il personale amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, avendo l'articolo 4 della legge n. 141 del 1985 previsto una disciplina diversa da quella degli statali, si rende necessario costruire una tabella analoga a quella indicata alla lettera *a)*, sia per adottare un unico strumento perequativo, sia ai fini dell'aggancio alla dinamica retributiva di cui all'articolo 1.

È apparso opportuno accelerare la gradualità per i pensionati ultraottantenni, anche perché sono quelli che maggiormente hanno risentito della sperequazione, facendo decorrere le quattro fasi rispettivamente dal 1° gennaio 1990, 1° luglio 1990, 1° gennaio 1991 e 1° luglio 1991.

Per i dirigenti statali ed il personale ad essi collegato ed equiparato si è tenuto conto della grave discriminazione di cui sono stati vittime i cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1979 per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Per sanare detta ingiustizia si è ritenuto doveroso estendere ai cessati dal

servizio prima del 1° gennaio 1979 la disciplina del citato articolo 3, pur nel rispetto della gradualità voluta per l'adeguamento di tutti gli altri trattamenti pensionistici.

Con l'articolo 5, si modifica l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e si pone l'onere dei benefici previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Con l'articolo 6 si indica la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli importi delle pensioni indicate all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, sono adeguati automaticamente in occasione dei rinnovi contrattuali dei singoli comparti delle categorie di pubblici dipendenti nonché dei miglioramenti economici attribuiti con provvedimenti legislativi al personale statale in attività non soggetto alla contrattazione, mediante l'applicazione di indici percentuali di variazione delle pensioni, liquidate in base ai nuovi contratti o provvedimenti, rispetto a quelle precedentemente in atto.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono stabiliti con i singoli contratti o provvedimenti legislativi di cui al medesimo comma 1.

3. In caso di inclusione nella base pensionabile di emolumenti prima esclusi, con lo stesso provvedimento di inclusione sono stabilite le modalità per l'estensione del beneficio alle pensioni in atto.

4. A partire dal 1° gennaio 1991 l'indennità integrativa speciale, spettante ai pensionati, è corrisposta nella misura dell'80 per cento di quella spettante al personale in attività, con le eventuali riduzioni previste dalle norme vigenti.

5. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate a partire dalla decorrenza del contratto 1991-1993 o dei corrispondenti provvedimenti legislativi di attribuzione di miglioramenti economici al personale escluso dalla contrattazione, con esclusione di qualunque altro tipo di collegamento alla dinamica retributiva.

ART. 2.

1. Dal 1° gennaio 1990 le pensioni di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, escluse quelle dei dirigenti

civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, sono adeguate a quelle riliquidate con il riconoscimento dell'anzianità pregressa di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e alla legge 23 dicembre 1986, n. 942, mediante l'applicazione di indici percentuali differenziati per comparto e, nell'ambito di ciascun comparto, per gruppi temporali quali risultano dalla tabella annessa alla legge 17 aprile 1985, n. 141, per le pensioni statali o da determinare per le pensioni erogate dalle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Dal 1° gennaio degli anni 1991, 1992 e 1993 le pensioni sono rispettivamente adeguate a quelle corrisposte al personale che ha fruito per intero dei benefici economici stabiliti nei contratti 1982-1984, 1985-1987 e 1988-1990 o ai corrispondenti provvedimenti legislativi di attribuzione di miglioramenti economici al personale escluso dalla contrattazione, mediante l'applicazione di indici prcentuali determinati, ora per allora, ai sensi dell'articolo 1.

3. Gli indici percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle pensioni in atto rispettivamente al 31 dicembre degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992.

4. Ai pensionati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età, gli adeguamenti di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti con gradualità semestrale e precisamente al 1° gennaio e 1° luglio 1990 e 1° gennaio e 1° luglio 1991, e sono calcolati sulle pensioni in atto al giorno precedente tali scadenze.

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente valore di legge per l'estensione della pensionabilità di altri emolumenti a quei pensionati che non ne abbiano fruito perché cessati dal servizio in data anteriore alla decorrenza di tale pensionabilità, nonché per l'aggancio alla dinamica degli emolu-

menti stessi. I miglioramenti sono corrisposti con la stessa gradualità di cui ai commi 1, 2 e 4.

6. Qualora alla data del 1° gennaio 1993 dovessero risultare residue sperequazioni non eliminabili con provvedimenti amministrativi, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un provvedimento avente valore di legge tendente a perseguire una definitiva completa perequazione. L'aggancio di cui all'articolo 1 sarà applicato dopo la suddetta operazione.

ART. 3.

1. Alle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato od equiparato, cessati dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1979, si applica la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379.

2. I miglioramenti saranno corrisposti nella misura del 25 per cento dal 1° gennaio 1990, del 50 per cento dal 1° gennaio 1991, del 75 per cento dal 1° gennaio 1992 e del 100 per cento dal 1° gennaio 1993.

3. Si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 4.

ART. 4.

1. Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti.

ART. 5.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è abrogata.

2. Il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 5 è sostituito dal seguente: « Il conseguente onere è a carico

delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ».

ART. 6.

1. A copertura dell'onere della presente legge, valutato in lire 1.100 miliardi per l'anno 1990, vengono destinati:

a) lire 350 miliardi a valere sullo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) lire 750 miliardi mediante utilizzo dello stanziamento « Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico e in quello privato », previsto nell'Allegato 1 al disegno di legge finanziaria 1990.

2. Per gli anni 1991, 1992 e 1993 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.